

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 299

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SINESIO, SCALIA, ARMATO, ZANIBELLI, BORGHI, BUZZI, ISGRÒ, GAGLIARDI, BASSI, CÉNGARLE, MAROTTA VINCENZO, BIANCHI GERARDO, LEONE RAFFAELE, SIMONACCI, TANTALO, CANESTRARI, BIAGGI NULLO, COLLEONI, COLASANTO, LA PENNA, GERBINO, AGOSTA, FRACASSI, TOROS, SABATINI, BORRA, GIOIA, NUCCI, SPINELLA, VALIANTE, BIANCHI FORTUNATO, CARRA, GIGLIA, AMODIO, RADI, GIRARDIN, RESTIVO, DI LEO, CAVALLARI NERINO, FORNALE, BUFFONE, CORONA GIACOMO, SCARLATO

Presentata il 26 luglio 1963

Unificazione delle Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie della gente di mare è demandata, a seconda dell'iscrizione delle navi nei vari Compartimenti marittimi, alla Cassa marittima adriatica (Trieste), alla Cassa marittima meridionale (Napoli) ed alla Cassa marittima tirrena (Genova). È noto altresì che per tutti gli altri lavoratori l'assicurazione contro le malattie è riservata all'I.N.A.M., mentre l'I.N.A.I.L. provvede all'assicurazione contro gli infortuni.

La particolare natura del lavoro marittimo, la necessità di disporre di una speciale rete assistenziale dislocata nei porti nazionali e specialmente nei porti di tutti i Paesi del mondo, il tipo stesso delle prestazioni dovute alla gente di mare, nonché la lunga esperienza effettuata in proposito, hanno sempre fatto escludere che l'assistenza per questa categoria di lavoratori possa essere demandata ad Enti che provvedono all'assicurazione di altre categorie e che non siano espressamente qualificati. Un riconoscimento in tal senso si ebbe anche quando venne istituito l'I.N.A.I.L.

nel 1939, per erogare unitariamente l'assistenza contro gli infortuni a tutti gli altri lavoratori.

L'accennata esperienza, che ormai si protrae da alcuni decenni, ha pure dimostrato, però, che la suddivisione dell'assistenza ai marittimi in tre distinte Casse non trova alcuna giustificazione e genera gravi inconvenienti.

Nonostante l'esistenza di una unica legislazione in materia e nonostante l'applicazione di essa sia concordata da un apposito Comitato di coordinamento fra le tre Casse — organismo che le Casse stesse non hanno potuto fare a meno di costituire — il trattamento riservato ai marittimi nei vari casi di infortunio e di malattia risulta in pratica difforme. Altri inconvenienti traggono origine dal limitato numero di rischi assicurati presso ciascuna Cassa nell'ambito delle varie gestioni (infortuni, malattie fondamentali, malattie complementari, assistenza familiari, ecc.) e delle differenti categorie di naviglio.

In particolare, la situazione che si presenta a causa della suddivisione dell'assi-

stenza tra le tre Casse può essere brevemente illustrata dalle considerazioni e dai rilievi che seguono.

La grande influenza dei fattori accidentali sulle piccole collettività di rischi determina un funzionamento tecnicamente non perfetto del principio della mutualità. Ne derivano non solo sensibili oscillazioni nei vari anni del costo delle prestazioni assicurative, ma altresì forti sperequazioni nei tassi di contributo richiesti agli armatori delle tre Casse per i medesimi rischi.

Proprio perchè le Casse costituiscono singolarmente piccole collettività, esse sono state finora costrette ad agire in coassicurazione per far fronte a sinistri che interessano l'intero equipaggio di una nave, o almeno cinque persone, nei limiti di 75 milioni, mentre, per danni catastrofici più gravi, le tre Casse hanno dovuto provvedere congiuntamente alla copertura riassicurativa.

Altra causa di squilibri contributivi tra armatori appartenenti ai diversi Compartimenti marittimi è data dalla differente struttura dell'armamento che fa capo alle varie Casse. Ad esempio la Cassa marittima meridionale, pur avendo un numero di navi iscritte circa doppio della Cassa marittima tirrena, riscuote contributi pari a circa la metà di quelli riscossi da quest'ultima e deve per altro assistere un numero sensibilmente maggiore di persone. È da tenere presente, infatti, che l'armamento raggruppato dalla Cassa marittima meridionale è costituito, in gran parte, da piccole navi da traffico e da navi da pesca, mentre l'armamento che fa capo alla Cassa marittima tirrena è costituito, in misura molto maggiore, da grandi navi passeggeri e da carico.

La classificazione dei rischi, ai fini della determinazione dei contributi, non è uniforme presso le tre Casse, sicché — a prescindere dalle circostanze prima accennate — si ha spesso disparità di trattamento per le navi che, pur avendo le medesime caratteristiche e pur percorrendo le stesse rotte, sono iscritte in differenti Compartimenti marittimi.

La separazione amministrativa delle tre Casse porta un notevole appesantimento burocratico. Basti citare l'esempio del marittimo o dei suoi familiari che si ammalano in località di competenza territoriale diversa da quella della Cassa presso la quale essi sono assicurati. La Cassa che ha giurisdizione sulla località eroga l'assistenza, ma la relativa spesa deve essere, caso per caso, addebitata alla Cassa alla quale è iscritta la nave su cui in quel momento è imbarcato il marittimo.

Quando, poi, il marittimo passa da una nave di competenza assicurativa di una Cassa ad altra nave di competenza assicurativa di un'altra Cassa, sorgono conflitti che, per quanto risolti dalle Casse nel migliore dei modi, creano frequentissimi intralci che aggravano il servizio. A tale riguardo basti considerare che per ciascun marittimo, tutte le volte che cambia la Cassa di competenza, non si può fare a meno di ripetere gli accertamenti diagnostici, le radiografie e tutta la documentazione relativa ai precedenti di malattie e di cure effettuate.

Nel corso della III legislatura sono state approvate varie leggi a seguito delle quali le Casse sono state obbligate a stipulare accordi di stretta collaborazione per superare le difficoltà di applicazione derivanti dalla pluralità degli Enti che vi debbono provvedere, pur se i beneficiari, per la rotazione degli imbarchi, sono sempre gli stessi.

La legge 16 ottobre 1962, relativa all'assistenza ai marittimi temporaneamente inabili alla navigazione, prevede, a carico delle Casse marittime, la concessione di indennità per i periodi di inabilità. Se fosse istituita la Cassa marittima nazionale, come è previsto dalla presente proposta, non sussisterebbero dubbi sull'Ente che deve provvedere al pagamento dell'indennità. È stato invece necessario giungere ad un accordo tra le tre Casse per stabilire l'onere di ciascuna di esse per i singoli casi di assistenza.

Altrettanto dicasi per quanto riguarda la legge 28 ottobre 1962, n. 1602, relativa alle visite biennali per l'idoneità dei marittimi alla navigazione. La ripartizione delle notevoli spese che comporta l'effettuazione delle predette visite biennali è stata concordata tra le tre Casse esistenti, ma sarebbe stato molto più semplice risolvere la questione se fosse esistita un'unica Cassa nazionale.

Poiché è presumibile che le leggi predette potranno essere seguite da altri provvedimenti riguardanti nuove provvidenze per la gente di mare, le Casse dovranno stringere fra di loro vincoli sempre più stretti, fino a rendere sempre più ingiustificata la loro pluralità.

È sostanzialmente diverso il trattamento giuridico ed economico degli impiegati dipendenti dalle tre Casse, mentre il lavoro che essi svolgono è pressoché identico. La Cassa marittima adriatica, in virtù di una disposizione emanata a suo tempo dall'Autorità militare alleata a Trieste, applica il trattamento degli impiegati addetti alle Società di navigazione di preminente interesse nazionale,

mentre le altre due Casse applicano trattamenti del tutto diversi da quello di Trieste e diversi tra loro.

La recente agitazione della classe medica ha messo in evidenza che è pure diverso il trattamento dei sanitari delle tre Casse, per cui è palese la necessità, anche a tale riguardo, di stabilire una uniformità di indirizzo. Infine, per quanto riflette i rapporti con le farmacie, l'attuale regolamentazione differenziata tra le tre Casse costituisce motivo di squilibri la cui eliminazione è da auspicare nell'interesse del servizio.

* * *

In un campo come quello della Marina mercantile dove sostanzialmente non esistono barriere nazionali, in un'attività come quella assicurativa dove i bassi costi possono essere realizzati solo attraverso notevoli masse di assicurati, in una epoca nella quale sono già in via di formazione mercati di oltre 100 milioni di abitanti, l'attuale organizzazione amministrativa per l'assistenza sociale ai marittimi, che ancora oggi ricalca quella dei vecchi Sindacati obbligatori del principio del secolo, appare del tutto anacronistica ed antieconomica.

Adeguandoci a tali brevi premesse, consentiteci dalla evidenza dei motivi che ci hanno indotto alla presente proposta di legge, saremo anche concisi nel dare ragione delle singole disposizioni che formano lo schema di legge.

Innanzitutto (articolo 1) è disposta la unificazione in un Ente nazionale delle tre Casse marittime, che viene denominato « Cassa marittima nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare ».

Il nuovo Ente unico (articolo 2) conserva, come gli Enti soppressi, la veste di Ente di diritto pubblico e succede agli Enti soppressi sia nei diritti e privilegi, sia negli obblighi. Poiché l'assistenza ai pensionati della gente di mare viene assunta dalla Cassa marittima nazionale, era necessario estendere ad essa anche le norme previste dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

La sede centrale del nuovo Istituto (articolo 3) è stata stabilita a Roma, mentre sono state stabilite tre sedi compartimentali in Genova, Napoli e Trieste, che corrispondono alle attuali circoscrizioni territoriali delle sopresse Casse marittime. Le sedi compartimentali vengono abilitate alla riscossione dei contributi, allo scopo di decentrare il servizio della riscossione ed agevolare gli armatori,

ma la competenza giudiziaria viene riservata al Foro di Roma, per evitare una complessa articolazione del contenzioso.

Il campo di attività della Cassa marittima nazionale (articolo 4) resta quello delle Casse sopresse, ma è stata esclusa l'assicurazione delle persone addette alle navi o galleggianti da pesca di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate. Con ciò si è venuti incontro ad un desiderio, più volte espresso, delle categorie interessate, e che già era stato parzialmente accolto con la legge 13 marzo 1958, n. 250. Ma questa legge, così come congegnata, era di non facile applicazione, andando a generare, in misura sconcertante, conflitti di competenza ed incertezza nella erogazione delle prestazioni, oltre a molteplici disagi di natura diversa.

È stata assegnata (articolo 5) alla Cassa marittima nazionale l'assistenza sanitaria ai pensionati della gente di mare, attuandosi così un'accurata aspirazione degli interessati e soddisfacendo ad una esigenza di giustizia sociale, come quella di conservare ai pensionati della gente di mare quel trattamento assistenziale speciale già goduto durante la vita lavorativa. Conseguenzialmente è stata prevista la copertura degli oneri dell'assistenza.

Gli articoli da 6 a 12 contengono disposizioni che regolano gli Organi deliberanti e direttivi della Cassa. Tali disposizioni si attengono di massima a quelle delle sopresse Casse, con qualche variante dettata per adeguare le disposizioni stesse a quelle già adottate da enti di diritto pubblico similari. Non occorre quindi alcuna chiarificazione.

L'articolo 13 fissa l'esercizio finanziario e gli adempimenti che ne conseguono. Anche a tale proposito vale quanto detto nella illustrazione degli articoli riguardanti gli Organi della Cassa.

L'articolo 14 prevede la emanazione dello statuto e le norme da applicare in attesa della sua emanazione.

L'articolo 15 rappresenta poi la norma transitoria per il trasferimento dei poteri degli organi deliberanti e per assicurare il mantenimento dei diritti acquisiti agli impiegati degli Enti soppressi, che passano a far parte del nuovo Ente unificato.

Noi ci auguriamo che la proposta di legge otterrà la vostra approvazione e ve ne siamo grati per i lavoratori del mare che tante benemerienze hanno acquisito e acquisiscono nel mondo e che, attraverso il nuovo Ente, vedranno di certo ulteriormente migliorata l'assistenza per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La Cassa marittima adriatica per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Trieste, la Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Napoli, e la Cassa marittima tirrena per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Genova, si unificano, con la data di entrata in vigore della presente legge, in un Ente nazionale denominato « Cassa marittima nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare ».

ART. 2.

La Cassa marittima nazionale, costituita a norma dell'articolo precedente, è Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Cassa marittima nazionale gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi dalle vigenti disposizioni alle preesistenti Casse marittime. Alla Cassa marittima nazionale sono altresì applicabili le norme previste dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

La Cassa marittima nazionale subentrerà, con l'atto stesso della unificazione, nelle posizioni di fatto e di diritto delle preesistenti Casse marittime, assumendone tutte le obbligazioni, succedendone in tutti i diritti ed esercitandone tutti i poteri.

Gli uffici finanziari della Repubblica effettueranno gratuitamente tutte le trascrizioni e registrazioni necessarie per il cambiamento della intestazione dei beni immobili e dei titoli mobiliari in conseguenza della unificazione disposta dal precedente articolo 1.

ART. 3.

La Cassa marittima nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare ha sede centrale in Roma e sedi compartimentali in Genova, Napoli e Trieste.

Le sedi compartimentali sono abilitate alla riscossione dei contributi dovuti per le assicurazioni gestite dalla Cassa marittima nazionale.

Le sedi locali delle preesistenti Casse marittime assumono la denominazione di sedi locali della Cassa marittima nazionale, che potrà istituire altre sedi locali.

Le controversie relative agli obblighi degli armatori ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 4.

La Cassa marittima nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare esercita le assicurazioni demandate alle preesistenti Casse marittime dalle disposizioni in vigore, da regolamenti organici, da contratti collettivi, da accordi sindacali e da convenzioni, esclusa l'assicurazione delle persone addette ai lavori della pesca esercitata con navi o galleggianti di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate, a cui provvedono per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e, per quanto riguarda le malattie, l'Istituto nazionale assicurazione malattie.

Alla Cassa marittima nazionale potranno essere demandate altre forme di assicurazione o di assistenza.

ART. 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assistenza malattie dei pensionati o titolari di rendita della gente di mare è assunta dalla Cassa marittima nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare secondo le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Per far fronte agli oneri dell'assistenza, di cui al precedente comma, sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione della Cassa marittima nazionale un contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, in sostituzione del concorso agli oneri per tale assistenza previsto dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

ART. 6.

Sono Organi della Cassa marittima nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare:

- a) Il presidente;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Comitato esecutivo;
- d) Il direttore generale;
- e) Il Collegio dei sindaci.

ART. 7.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello della marina mercantile. Può essere nominato presidente persona particolarmente esperta nel settore delle assicurazioni sociali.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni.

Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vicepresidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, ad un membro del Comitato esecutivo espressamente indicato nella delega.

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza al direttore generale.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione è formato del presidente e dei seguenti membri, nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro.

d) 7 rappresentanti degli armatori, dei quali due della pesca;

e) 9 rappresentanti della gente di mare, di cui tre della pesca e uno dei dirigenti di azienda;

f) un esperto scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra le persone particolarmente competenti nel settore delle assicurazioni sociali.

La nomina dei membri di cui alle lettere d) ed e) sarà effettuata secondo le norme stabilite dallo statuto.

I membri del Consiglio di amministrazione che non intervengono a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello della marina mercantile.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno due vicepresidenti, da scegliersi uno tra i membri di cui alla lettera *d*) ed uno tra i membri di cui alla lettera *e*).

ART. 9.

Il presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano di norma in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri nominati in sostituzione di altri dichiarati decaduti, o comunque cessati dalla carica prima della scadenza, rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

ART. 10.

Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

- a*) il presidente;
- b*) due vicepresidenti;
- c*) i consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della marina mercantile;
- d*) cinque consiglieri eletti di anno in anno dal Consiglio, di cui due tra i rappresentanti dei datori di lavoro e tre fra i rappresentanti dei lavoratori;
- e*) l'esperto di cui alla lettera *f*) dell'articolo 8.

ART. 11.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto dei seguenti membri:

- a*) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;
- b*) un funzionario del Ministero della marina mercantile;
- c*) un funzionario del Ministero del tesoro;
- d*) un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie assicurate;
- e*) un rappresentante dei lavoratori delle categorie assicurate.

I sindaci durano di norma in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

I sindaci debbono risiedere nella città sede centrale della Cassa.

ART. 12.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è scelto tra una terna di nominativi proposti dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi centrali e periferici della Cassa, provvede alla gestione ordinaria dell'Istituto, esercita le attribuzioni conferitegli dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo, sovrintende a tutto il personale curandone la disciplina e provvede all'assegnazione di esso agli uffici secondo il grado e la qualifica.

Il direttore generale interviene con voto consultivo e con funzioni di segretario alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

ART. 13.

L'esercizio finanziario della Cassa marittima nazionale comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere presentato entro il 15 giugno dell'anno successivo dal direttore generale al Comitato esecutivo; dopo l'esame e l'approvazione del Comitato il bilancio è rimesso ai sindaci, che ne devono riferire, nel termine di trenta giorni, al Consiglio di amministrazione.

Entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio, il bilancio deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, unitamente alla relazione dei sindaci.

ART. 14.

Lo statuto della Cassa marittima nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile, non oltre tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Fin quando tale statuto non verrà emanato, restano in vigore, in quanto non incompatibili con la presente legge, le norme contenute negli statuti delle preesistenti Casse marittime.

ART. 15.

All'atto della entrata in vigore della presente legge i presidenti, i Consigli di amministrazione, i Comitati esecutivi ed i Collegi dei

sindaci delle preesistenti Casse conservano le rispettive funzioni per conto della Cassa marittima nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, fino al momento dell'insediamento dei nuovi Organi di questa ultima.

Il personale delle Casse marittime in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato in servizio nella Cassa marittima nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, conservando la posizione ed il trattamento goduti nella Cassa di provenienza.

Non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione della Cassa marittima nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare provvederà ad approvare il regolamento organico per il personale dipendente.